Città di Amalfi

Comune di Amalfi
Settore Ambiente, SUAP e Innovazione

AVVISO PUBBLICO

Oggetto: **Procedura ai sensi del D.Lgs. n. 222/2016 art. 1 c. 4 e del D.Lgs. n. 42/2004 art. 52 "Esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali". Limitazioni temporanee all'insediamento di attività alimentari nel Centro Storico (Zona A2)**

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ambiente, SUAP e Innovazione

Visti:

- l'art. 52, comma 1, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (*Codice dei beni culturali e del paesaggio*), in materia di esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali;
- l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- gli artt. 1, comma 3, e 19, comma 4, lett. b), della Legge Regionale 21 aprile 2020, n. 7 (*Testo Unico sul commercio della Regione Campania*);

Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 23 aprile 2024 con cui è stato approvato il PIAO 2024/26 al cui interno, tra gli obiettivi, figura l'attivazione dell'*iter* di cui all'art. 52 del D.lgs. n. 42/2004 in materia di esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali;

Dato atto che:

- il Comune di Amalfi, sentita la Soprintendenza territorialmente competente, con verbale acquisito al prot. n. 13390 dell' 11 luglio 2024, ha individuato l'area del Centro storico di Amalfi (zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT "Tutela degli insediamenti antichi accentrati"), come individuata dal PUC vigente, quale area in cui sottoporre l'avvio di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande e preparazione e vendita artigianale di prodotti alimentari, a particolari limitazioni, ai sensi dell'art. 1 c. 4 del D. Lgs. 222/2016;
- con delibera di Giunta Comunale n. 98 del 12 settembre 2024 è stato approvato lo schema di Intesa tra la Regione Campania e il Comune di Amalfi, relativa alle azioni che saranno assunte dal Comune a tutela del suo centro storico, in conformità alle finalità e nel rispetto delle procedure di cui all'art.1, comma 4, del d.lgs. 222/2016;
- con nota prot. 18879 del 1° ottobre 2024, lo schema di intesa, il verbale sottoscritto con la Soprintendenza e la suddetta delibera di Giunta sono stati trasmessi alla Camera di Commercio di Salerno per la notifica ai soggetti interessati, nonché alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, per le finalità di consultazione ai sensi della procedura di cui D. Lgs n. 222/2016 art. 1 c.4 e D. Lgs n. 42/2004 art. 52;
- la stessa documentazione, e per le medesime finalità, con nota prot. 18880 del 1° ottobre 2024 è stata altresì trasmessa all'Associazione Unica, quale associazione locale di categoria;
- non sono pervenute osservazioni od obiezioni da parte delle associazioni coinvolte nella fase di consultazione di cui sopra, in merito allo schema d'intesa approvato;

COMUNE DI AMALFI - ACC6808 - REG_PROT - 0022640 - Uscita - 13/11/2026 - 17:34

- con nota prot. 18881 del 1° ottobre 2024 questa Amministrazione ha formulato istanza alla Regione Campania per l'adozione della richiamata Intesa tra il Comune di Amalfi e la Regione;
- con delibera di Giunta Comunale n. 149 dell'11 dicembre 2025, è stato approvato lo schema di Intesa volta a disciplinare l'esercizio del commercio in aree di valore culturale e nei locali storici tradizionali (Allegato sub 1), unitamente alla planimetria dell'area interessata (Allegato 2); in conformità alle finalità e nel rispetto delle procedure di cui all'art. 1, comma 4, del d.lgs. 222/2016, nonché alle determinazioni assunte in sede di tavolo tecnico del 13.10.2025 con la Regione Campania e delle ulteriori osservazioni proposte dalla Direzione Generale Sviluppo delle Attività produttive della Regione Campania con nota prot. 0678534/2025 del 03.12.2025, acquisita al protocollo generale del Comune in pari data al n. 22451;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 128 del 10 aprile 2026, con la quale la Regione Campania ha espresso formalmente l'intesa regionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 222/2016 sullo schema approvato con la citata D.G.C. n. 149/2025;
Preso atto che con nota prot. regionale n. 0812812/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10 novembre 2026 al n.22284, la Direzione Generale competente della Regione Campania - UOS 208.02.02/ Settore 208.02.00, ha chiarito che l'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 222/2016 non richiede la sottoscrizione congiunta tra i due Enti di un atto bilaterale;
Ritenuto, pertanto, che con la suddetta nota regionale, si è perfezionata, con certezza delle posizioni e dei rapporti giuridici, la procedura amministrativa *de quo* e che, pertanto, non sussistono motivi ostativi all'efficacia dell'intesa;
Per quanto innanzi esposto,

RENDE NOTO

che, in attuazione dell'art. 2 dell'Intesa, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e per i successivi 12 (dodici) mesi, nell'ambito della Zona territoriale A2 – "Centro storico del capoluogo nella ZT 2 del PUT (Tutela degli insediamenti antichi accentrati)", come individuata dal PUC vigente e dalla cartografia allegata alla D.G.C. n. 149/2025 (All. 2), è disposto il divieto di:

1. **Insediamento di nuove attività;**
2. **Trasferimento di sede di attività esistenti dall'esterno verso l'interno della Zona territoriale A2;**
3. **Ampliamento della superficie di vendita o di somministrazione delle attività esistenti realizzato tramite l'annessione di locali adiacenti. *(Nota: nel nuovo locale annesso all'esercizio preesistente possono essere spostate esclusivamente le funzioni di servizio – magazzini, depositi, cucina, spogliatoi, laboratori, uffici, servizi igienici – con eventuale redistribuzione, anche in aumento, delle superfici di vendita o somministrazione nei soli locali originari)*.**

TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ SOGGETTE AI DIVIETI (Art. 2, comma 2)

Le limitazioni si applicano alle seguenti categorie:

a) Commercio al dettaglio in sede fissa dei generi appartenenti al settore alimentare;

b) Somministrazione di alimenti e bevande esercitata in qualunque forma prevista dalla Legge Regionale di riferimento o analoghe;

c) Attività artigianali e industriali di produzione, preparazione e/o vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare (incluse, a titolo esemplificativo, gelaterie, sorbetterie, yogurterie, pizzerie al taglio, creperie, friggitorie, paninoteche, piadinerie, kebabberie, sushi e poke shop), comprese le attività di "home food" e il consumo immediato sul posto per le attività di panificazione.

NORMA TRANSITORIA E SCADENZA PERENTORIA (Art. 6)

Sono escluse dall'applicazione dei divieti le nuove aperture o i trasferimenti per i quali, alla data del 12 novembre 2026, risulti già in corso di svolgimento un'attività preparatoria di investimento preordinata all'apertura o al trasferimento, comprovata da documentazione scritta avente data certa, quale ad esempio:

a) pratiche edilizie già segnalate o comunicate al competente Sportello Unico Edilizia (SUE);

b) contratti di locazione, già registrati, degli immobili nei quali si intende avviare l'attività;

c) attività per le quali si risulti beneficiari di un finanziamento statale, regionale, ecc.

ATTENZIONE – TERMINE PERENTORIO:

Per avvalersi del regime transitorio, gli interessati devono portare a compimento l'attività preparatoria e presentare la relativa SCIA entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla data di decorrenza della disciplina. Decorso tale termine perentorio, non sarà più possibile beneficiare della deroga transitoria.

ULTERIORI DEROGHE ED ESCLUSIONI A REGIME (Art. 2, commi 3-4 e Art. 3)

Restano inoltre escluse dai divieti di insediamento e sono pertanto consentite, nel rispetto delle normative di settore vigenti:

1. **Attività preesistenti e locali già destinati: Le attività già autorizzate ed esistenti alla data del 12 novembre 2026, nonché le nuove attività avviate *ex novo* in locali commerciali già destinati ai medesimi utilizzi alla medesima data, a condizione che tra la data di cessazione della precedente attività e l'attivazione della nuova non siano trascorsi più di 12 (dodici) mesi;**
2. **Subingressi: I subingressi per atto tra vivi o *causa mortis* (inclusi cessione o affitto di ramo d'azienda), ammessi esclusivamente previa verifica della regolarità nel pagamento dei tributi locali sia in capo al soggetto subentrante che al soggetto sostituito;**
3. **Vendita diretta agricola ed eventi temporanei: La vendita diretta di prodotti alimentari da parte di imprenditori agricoli (D.Lgs. n. 228/2001) e le attività temporanee di vendita o somministrazione in occasione di eventi/manifestazioni per le quali il Comune abbia espresso formale interesse (o svolte da esercizi in sede fissa autorizzati all'occupazione di suolo pubblico);**
4. **Strutture ricettive alberghiere: Le attività di somministrazione all'interno di strutture alberghiere, sia per i clienti alloggiati sia aperte al pubblico generico previa presentazione di apposita SCIA;**
5. **Strutture pubbliche, sanitarie, scolastiche e di accoglienza: Attività avviate all'interno di scuole, asili infantili, ospedali, case di cura, case di riposo, comunità religiose, caserme, stabilimenti delle forze dell'ordine e strutture di accoglienza o sostegno;**
6. **Mense aziendali e catering: Mense o bar aziendali riservati ai dipendenti (propri o di aziende convenzionate), servizi diretti di enti pubblici per i propri dipendenti e attività di somministrazione al domicilio del consumatore (*catering*);**
7. **Trasporti e luoghi della cultura: Attività avviate nelle stazioni e nei mezzi di trasporto pubblico; attività in forma accessoria all'interno di librerie, teatri, cinema e musei (purché le attrezzature, esclusi magazzino e servizi igienici, non superino il 25% della superficie dell'attività principale); attività di somministrazione negli istituti e luoghi della cultura pubblici destinati alla pubblica fruizione (artt. 101 e 117, comma 2, lett. f, del D.Lgs. n. 42/2004).**

Città di Amalfi
ANTICA REPUBBLICA MARINARA

SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI (Art. 4)

Le SCIA e le istanze presentate in contrasto con le disposizioni dell'Intesa saranno dichiarate irricevibili o inefficaci. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dalle norme sovraordinate, l'inosservanza dei divieti e delle prescrizioni comporta l'adozione del provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e chiusura dell'esercizio.

Il presente Avviso, è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune di Amalfi (Sezione SUAP), con allegati l'intesa e l'individuazione della Zona A2 (Allegato 2 alla D.G.C. n. 149/2025)

Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare l'Ufficio SUAP tramite PEC all'indirizzo: amalfi@asmepec.it – o ai seguenti recapiti telefonici: 089/8736204 – 089/8736240.

RAFFAELLA
PETRONE
13.11.2026
17:27:14
GMT+01:00

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AMBIENTE, SUAP E INNOVAZIONE
ing. Raffaella Petrone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate